

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
COROTRECIME CITTA' DI ABBIATEGRASSO A.P.S.
Via Serafino dell'Uomo 48 – Abbiategrasso (Mi)
c.f. 82005310154

STATUTO

ART. 1 (denominazione e sede)

E' costituito, nel rispetto del Codice Civile, del D.Lgs n. 117/2017 e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato:

COROTRECIME CITTA' DI ABBIATEGRASSO A.P.S.

Assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale. L'Associazione ha sede in Abbiategrasso (MI), via Serafino dell'Uomo 48. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

La qualificazione di Associazione di Promozione Sociale o l'acronimo A.P.S., devono essere inseriti negli atti, nella corrispondenza ed in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

ART. 2 (Statuto)

L'Associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi particolari.

ART. 3 (efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 4 (interpretazione dello statuto)

Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 15 delle preleggi al codice civile.

ART. 5 (finalità e attività)

5.1 L'Associazione non ha fini di lucro, né diretto né indiretto, e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in particolare l'associazione si prefigge di perseguire le seguenti finalità:

- Ricerca, selezione, divulgazione e pubblicazione di canti popolari di ogni tempo e paese;



- Divulgazione mediante concerti in Chiesa o Auditorium in Italia e/o all'estero, incisioni di dischi, MC, CD, la cui distribuzione avverrà nel rispetto delle norme di legge;
- Partecipazione a concerti organizzati da Enti, Associazioni e privati che attengono al canto popolare nelle sue molteplici espressioni;

5.2 L'associazione persegue le predette finalità mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi delle attività di interesse generale di cui alle seguenti lettere dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017, avvalendosi in modo prevalente dell'attività volontaria dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

5.3 L'associazione, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di lavoro autonomo o professionale, anche ricorrendo ai propri associati, nei limiti di cui all'art. 36 del D.Lgs. 117/2017.

5.4 L'associazione, qualora se ne presentasse la necessità/opportunità, potrà, per il raggiungimento degli scopi sociali, stipulare accordi o convenzioni con Enti sia pubblici che privati.

5.5 L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, purché siano secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo i criteri e i limiti previsti dalla normativa vigente. Le attività diverse sono individuate dal Consiglio Direttivo.

ART. 6 (Regole dell'Associazione)

L'Associazione dovrà osservare:

- Il divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
- L'obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190 della legge 23/15/1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
- La disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e *prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori di età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione*
e, per **soggetti minorenni, il diritto di voto sarà attribuito a chi riveste la responsabilità genitoriale su di essi;**

- L'obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico finanziario secondo le disposizioni statutarie;
- L'eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, secondo comma del codice civile, sovranità dell'assemblea dei soci e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci e rendiconti;
- La non trasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.

ART. 7 (ammissione)

Sono soci dell'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Ci sono 3 categorie di soci:

ordinari: sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'assemblea,

sostenitori: sono coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie.

benemeriti: sono persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione.

Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.

ART- 8 (diritti e doveri dei soci)

I soci dell'Associazione hanno il diritto di:

- *eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- *essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- *essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- *prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico-finanziario, consultare i verbali;

*votare in assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto a un voto.

E il dovere di:

*rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;

*svolgere la propria attività in favore della comunità e nel bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;

*versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

ART. 9 (recesso ed esclusione del socio)

Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta all'organo di amministrazione.

Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione.

L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

E' comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

ART. 10 (organi sociali)

Gli organi dell'Associazione sono:

= Assemblea dei soci,

= Consiglio Direttivo

Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite ed hanno durata di tre anni.

Agli Associati che ricoprono cariche associative spetta eventualmente il rimborso delle spese sostenute, nei modi e nelle forme stabilite dal regolamento interno e dalla disciplina fiscale.

ART. 11 (ASSEMBLEA)

L'assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o di chi ne fa le veci.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria è convocata almeno 10 giorni prima della data fissata per l'adunanza. L'avviso di convocazione dovrà contenere la data della riunione, l'orario, il luogo l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tra la prima e la seconda convocazione devono trascorrere almeno 12 ore. La convocazione dell'assemblea potrà avvenire mediante affissione nella sede dell'Associazione e/o lettera, e-mail, Short Message Service (SMS) o via whatsapp da inviarsi ai recapiti risultanti dal libro soci.

L'assemblea è inoltre convocata quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.



Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i soci.

L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' Straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto o lo scioglimento dell'Associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 12 (compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

- = determina le linee programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- = approva il bilancio di esercizio;
- = nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- = delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- = delibera sull'esclusione degli associati;
- = delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
- = approva eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- = delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- = delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13 (validità Assemblee)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre deleghe.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone.

L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza della metà più uno dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di $\frac{2}{3}$ dei soci.

ART. 14 (verbalizzazione)

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario (oppure da un componente dell'assemblea appositamente nominato) e sottoscritto dal Presidente. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne una copia.

ART. 15 (Consiglio Direttivo)

15.1 Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 (tre) fino ad un massimo di 7 (sette) membri effettivi, eletti tra i Soci dall'Assemblea ordinaria e da considerarsi sempre in numero dispari. Resta in carica 3 (tre) anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

15.2 Nella sua prima seduta elegge tra i propri componenti il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere. Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione.

15.3 Il Consiglio viene ordinariamente convocato a cura del Presidente mediante avviso di convocazione contenente la data e l'ora di convocazione e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, da inviare ai Consiglieri almeno 7 (sette) giorni prima della riunione e in via straordinaria quando ne facciano richiesta almeno 3 (tre) consiglieri.

15.4 Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le delibere sono approvate a maggioranza relativa di voti dei presenti. Delle deliberazioni del Consiglio deve essere redatto apposito verbale a cura del Segretario, che firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione dei Soci che richiedano di consultarlo.

15.5 Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

15.5.1 Svolgere, su indicazione dell'Assemblea, le attività esecutive relative all'Associazione.

15.5.2 Esercitare, in qualità di organo collegiale, tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il conseguimento delle finalità dell'Associazione.

15.5.3 Formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate in Assemblea.

15.5.4 Predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'anno sociale e la rendicontazione economica e sociale dell'attività svolta.

15.5.5 Eleggere il Presidente ed il Vicepresidente e nomina Segretario e Tesoriere.

15.5.6 Deliberare circa l'ammissione degli Associati.

15.6 Ai sensi dell'art. 26 comma 7 D.Lgs. 117/2017, il potere di rappresentanza attribuito ai Consiglieri è generale; pertanto, le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritti nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 16 (Presidente)

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede l'organo di amministrazione e l'assemblea; convoca l'assemblea dei soci e l'organo di amministrazione sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Il Presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie e per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Il Presidente svolge l'ordinaria amministrazione sulla base della direttiva di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente che convoca il Consiglio Direttivo per l'approvazione della relativa delibera.

ART. 17 (risorse economiche)

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

= quote associative;

= contributi pubblici e privati;

= donazioni e lasciti testamentari;

= rendite patrimoniali;

= attività di raccolta fondi;

= rimborsi da convenzioni;

= ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. n. 117/2017.

ART. 18 (divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D. Lgs. n. 117/2017, nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 19 (bilancio)

I documenti di bilancio dell'Associazione sono annuali e decorrono dal primo di gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. n. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo amministrativo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

Nell'ipotesi di cui all'art. 13, comma 2, del D.Lgs. 117/2017, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

ART. 20 (personale retribuito)

L'Associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. n. 117/2017.



I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.

ART. 21 (assicurazione dei soci)

I soci sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. n. 117/2017.

ART. 22 (scioglimento e devoluzione del patrimonio)

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea straordinaria con le modalità di cui all'art. 13. In tal caso, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. n. 117/2017.

ART. 23 (disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile e dalle leggi vigenti in materia.

L'imposta di bollo non è dovuta ai sensi dell'art. 82 del D. Lgs. n. 117/2017

L'imposta di registro non è dovuta. Il legislatore con D. Lgs. 3 agosto 2018, n. 105, art. 26, ha apportato modifiche all'art. 82 del D. Lgs. n. 117/2017